



**Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente
posto in Zona Agricola.**

**Approvazione delle controdeduzioni
alle osservazioni pervenute.**

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
ai sensi dell'art. 33 L.R. 10 novembre
2014 n. 65**



RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell'art. 33 della L.R. 65/2014)

La sottoscritta Arch. Viola Valeri, Responsabile dell'Area 4 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico, in qualità di Responsabile del Procedimento nominata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 28/12/2023 evidenzia quando segue.

RICHIAMATA la Relazione del responsabile del procedimento, allegata alla deliberazione consiliare n. 30 del 28 giugno 2023 avente ad oggetto "Piano Di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente posto in Zona Agricola. Adozione ai sensi dell'art. 111 e 119 della L.R. n. 65/2014 a adozione Rapporto Ambientale Vas ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2010".

PREMESSO che:

il territorio del Comune di Castagneto Carducci è dotato di:

- Piano Strutturale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21/06/2007, e successivamente variato contestualmente al Piano Operativo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2020, pubblicata sul B.U.R.T. n. 29 del 15/07/2020;
- nuovo Piano Strutturale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/10/2023, pubblicato sul B.U.R.T. n. 46 – Parte II del 15/11/2023;
- Piano Operativo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2020, pubblicata sul BURT n. 29 del 15/07/2020, successivamente modificato per l'approvazione di errori materiali ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014 con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2020, n. 17 del 04/04/2023 e n. 31 del 28/06/2023 e con l'aggiornamento del quadro conoscitivo approvato ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2024.

PREMESSO che all'art. 33.5 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo viene previsto che "L'Amministrazione Comunale, potrà redigere un Piano di Recupero del patrimonio edilizio posto in zona agricola ai sensi dell'art. 119 della L.R. n. 65/2014 il quale dovrà valutare anche a seguito di una ricognizione e di un censimento degli edifici rurali, le condizioni per consentire il cambio d'uso di tali immobili e la loro contestuale riqualificazione. Il Piano di Recupero dovrà prevedere almeno le seguenti elaborazioni:

- ricognizione e censimento dei fabbricati posti in zona agricola e non espressamente censiti nell'Allegato A alle presenti NTA;
- individuazione di sottozone dei Sistemi Ambientali al fine di caratterizzare la presenza degli edifici rurali e di dettagliarne la disciplina di recupero;
- definire una disciplina normativa mirata al recupero e riqualificazione degli edifici in zona agricola in modo anche da mantenere la leggibilità del sistema insediativo rurale, evitando addizioni o alterazioni morfologiche di nuclei e aggregati rurali. Tale normativa dovrà stabilire, a seguito degli esiti della ricognizione e del censimento e in base alla collocazione del fabbricato, le misure, le condizioni e le prescrizioni per consentire il cambio d'uso degli edifici.
- definire, anche con l'ausilio di specifici schemi progettuali indicativi, i modelli aggregativi e le eventuali unità minime di intervento, costituite dall'insieme degli edifici e delle correlate aree libere sulle quali il Piano di Recupero stesso interverrà in modo unitario e contestuale".

PRESO ATTO degli obiettivi programmatici stabiliti dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. 100 del 24/04/2019, tesi alla redazione di un piano di recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola ai sensi dell'art. 119 della L.R. n. 65/2014 e previsto dall'art. 33.5 comma 3 delle N.T.A. del Piano Operativo.



PRESO ATTO che con la determinazione del funzionario n. 348 del 20/09/2019 è stato affidato, all'Arch. Parlanti Giovanni con studio in Via dei Pini n. 16 a Pieve a Nievole, l'incarico professionale per la redazione del piano di recupero del patrimonio edilizio posto in zona agricola ai sensi dell'art. 119 della L.R. 65/2014 secondo i disposti dell'art. 33.5 del Piano Operativo comunale.

PRESO ATTO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 12/07/2022 è stato nominato Garante dell'Informazione e della Partecipazione ai sensi dell'art. 37 della L.R. 65/2014 per la redazione del piano di recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola, il Per. Ind. Giubbilini Giacomo, istruttore amministrativo dell'area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico.

PRESO ATTO che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 203 del 25/10/2022, in qualità di Autorità Competente in merito agli aspetti di VAS, con il supporto tecnico del N.I.CO.V.A., ha disposto l'assoggettività alla valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di Recupero e ha altresì disposto di attivare la procedura di Valutazione di Incidenza.

PRESO ATTO che per la redazione dello studio di incidenza ambientale (Vinca) a supporto del Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente in Zona Agricola, è stato conferito con la determinazione del funzionario n. 119 del 06/03/2023 l'incarico professionale alla PFM Srl Società Tra Professionisti con sede legale in Via Venezia Galleria Aringhieri n. 77 a Ponsacco.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/06/2023 con la quale è stato adottato ai sensi degli art. 111 e 119 della L.R. n. 65/2014 il Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola e contestualmente sono stati adottati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10/2010 il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

CONSIDERATO che si è provveduto a trasmettere alla Regione Toscana e alla Provincia di Livorno il provvedimento adottato, come previsto dall'art. 111, comma 3 della L.R. n. 65/2014, con nota protocollo n. 11729 del 11/07/2023.

CONSIDERATO che l'avviso di adozione del Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola è stato pubblicato sul BURT n. 29 del 19/07/2023 e ai sensi dell'art. 111 della L.R. n. 65/2014, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/06/2023 e i relativi allegati sono stati depositati presso l'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi al fine di consentire a tutti gli interessati di prenderne visione e presentare le eventuali osservazioni.

CONSIDERATO che il rapporto ambientale e della sintesi non tecnica adottati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/06/2023 sono stati depositati presso l'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico per la durata di giorni 45 (quarantacinque) consecutivi e contestualmente alla pubblicazione sul BURT, la deliberazione di adozione del Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica ai fini della procedura di VAS sono stati messi a disposizione dell'Autorità Competente e dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 25, comma 2 e 3, della L.R. n. 10/2010, per l'eventuale presentazione di osservazioni e pareri nei termini di legge.

CONSIDERATO, inoltre, che il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica adottati sono stati trasmessi con protocollo n. 12419 del 21/07/2023 ai Soggetti Competenti in materia ambientale di seguito elencati, ai fini della consultazione prevista dall'art. 25 della L.R. n. 10/2010 per la procedura di VAS;

- Regione Toscana
- Provincia di Livorno



- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Di Pisa E Livorno
- Gruppo Carabinieri Forestali
- Autorità di Bacino Toscana Costa
- Autorità Idrica Toscana
- Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
- Arpat
- Azienda Usl Toscana Nord Ovest
- Ato Rifiuti Toscana Sud
- E-Distribuzione S.P.A.
- Telecom Italia S.P.A.
- Asa S.P.A.
- Sei Toscana Srl
- Comune di Bibbona
- Comune di Monteverdi Marittimo
- Comune di Sassetta
- Comune di Suvereto
- Comune di San Vincenzo

ATTESO che trascorso il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvio delle consultazioni risultano pervenuti n. 6 contributi dai seguenti Soggetti competenti in materia ambientale:

- Asl Toscana Nord Ovest – prot. n. 14205 del 23/08/2023;
- Arpat – Dipartimento di Livorno – prot. n. 14608 del 30/08/2023;
- Autorità Idrica Toscana – protocollo n. 14613 del 30/08/2023;
- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, Settore VIA e VAS – prot. n. 14679 del 31/08/2023;
- Asa Spa – prot. n. 14843 del 04/09/2023;
- Comune di San Vincenzo – prot. n. 14984 del 05/09/2023.

DATO ATTO che come di disposto dall'art. 73 ter della L.R. n. 10/2010 con nota protocollo n. 18343 del 31/10/2023 è stato attivato con la Regione Toscana il procedimento di Valutazione di Incidenza (VINCA) del Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola, secondo le modalità previste dall'art. 87 della L.R. n. 30/2015.

VISTO l'esito della valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi dell'art. 87 della L.R. n. 30/2015 pervenuta dalla Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Sostenibilità – Settore Vas e Vinca, assunto al protocollo n. 20769 del 14/12/2023, ritenendo con ragionevole certezza che il Piano di Recupero non determini incidenze significative sull'integrità dei siti Natura 2000 e delle aree di collegamento ecologico-funzionale a condizione che:

1. Le misure di mitigazione indicate nello Studio di incidenza dovranno essere recepite nell'apparato normativo del PdR;
2. L'attuazione di tutti gli interventi previsti dal PdR, sia ricadenti all'esterno che in prossimità dei Siti Natura 2000, dovrà garantire:
 - a) il mantenimento della permeabilità ecologica delle recinzioni, in particolare per la micro e mesofauna terrestre;
 - b) che i rivestimenti esterni delle opere in progetto, incluse le vetrate e/o eventuali pannelli solari, siano realizzati con materiali privi di qualsiasi effetto riflettente o dotati di accorgimenti per evitare la collisione



accidentale dell'avifauna; eventuali strutture metalliche saranno trattate in modo da evitare riflessi luminosi;

c) che un eventuale impianto per l'illuminazione preveda l'installazione di luci rivolte verso il basso 'fullcutoff' temporizzate, dotate di rilevatori di movimento;

3. Il cronoprogramma dei diversi interventi dovrà essere definito in modo tale da limitare le possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte della fauna di interesse conservazionistico presente; 4. La cantierizzazione dei diversi interventi, anche nei casi in cui gli stessi ricadano all'esterno dei Siti Natura 2000, dovranno garantire un livello di rumore non superiore ai 50 dB(A).

RITENUTO che sotto il profilo procedurale ed al fine di evitare duplicazioni, l'iter degli adempimenti tecnico amministrativi e la relativa tempistica seguita per la VAS del Piano di Recupero siano coordinati con l'iter di approvazione del Piano stesso ai sensi della L.R. 65/2014 e in linea con quanto disposto espressamente all'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 12/02/2010.

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 70 del 05/04/2024, in qualità di Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica, in virtù della propria deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2016, prendendo atto delle valutazioni emesse dalla struttura tecnica istruttoria (N.I.CO.V.A.) ha espresso per la procedura di VAS, parere motivato favorevole ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 10/2010 circa la compatibilità ambientale del Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola con le seguenti proposte e richieste conseguenti all'esito dell'esame delle osservazioni pervenute ai fini VAS di seguito riportate:

1. Parere Azienda USL Toscana Nord Ovest

Si prende atto del contributo dell'Ente e valuta che non occorrono integrazioni al Piano o al Rapporto Ambientale.

2. Parere Arpat – Dipartimento di Livorno

Si prende atto del contributo dell'Ente ed esprime le seguenti valutazioni riferite ad ogni componente:

RISORSA IDRICA

Si ritiene che il PDR debba essere modificato inserendo nella parte disciplinare quanto indicato dall'Ente;

RIFIUTI

Si ritiene che il Rapporto Ambientale possa essere integrato con indicatori specifici pur sottolineando che il PDR in oggetto non può dettagliare aspetti che non sono di competenza del Piano stesso;

ECOSISTEMI E PAESAGGIO

Si ritiene che il PDR debba essere modificato inserendo nella parte disciplinare quanto indicato dall'Ente e che nel rapporto Ambientale siano inseriti appositi riferimenti per le fasi di cantiere;

AGENTI FISICI

Si ritiene che il PDR debba recepire nella parte disciplinare quanto indicato dall'Ente;

QUALITÀ DELL'ARIA

Si ritiene che il PDR debba recepire nella parte disciplinare quanto indicato dall'Ente;

3. Parere Autorità Idrica Toscana

Si prende atto del contributo dell'Ente e ritiene necessario che sia valutato all'interno del PDR la necessità della graficizzazione delle aree di rispetto fornite dall'Ente, qualora tali aree siano o meno già indicate le Piano Operativo vigente.

4. Parere Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica

Si prende atto del contributo dell'Ente ed esprime le seguenti valutazioni:



- per il punto 1 del parere della Regione - Premettendo che l'osservazione, avanzata in sede di procedimento ambientale VAS, attiene ad aspetti più strettamente urbanistici, per i quali il relativo Settore competente della RT non ha inoltrato contributi in merito nell'ambito dello specifico procedimento, non si ravvisano le criticità evidenziate in merito allo snaturamento del Piano di Recupero come definito dall'art.119 della LR 65/2014. Al fine di una maggiore chiarezza si specifica comunque che il PDR avendo provveduto ad effettuare un dettagliato censimento del patrimonio edilizio posto in zona agricola, in coerenza con gli obiettivi e le direttive individuate dal Piano Operativo, ha di fatto individuato, attraverso una puntuale ricognizione del patrimonio edilizio esistente, i fabbricati caratterizzati da condizioni di degrado, sia morfotipologico che funzionale, per i quali sia stata ravvisata la necessità di una riqualificazione, rifunzionalizzazione e diversa utilizzazione nell'ottica di tutelare il territorio rurale comunale. Le disposizioni del PdR, pur non riportando un'ulteriore sotto-zonizzazione dei sistemi ambientali, sono da leggere in combinato disposto con quanto normato specificatamente dalla disciplina del PO per i diversi sottosistemi ambientali in cui si articola il territorio rurale del comune. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene comunque, di accogliere parzialmente il contributo di cui al presente punto integrando le NTA del piano di recupero con una più dettagliata disciplina dell'art. 6 introducendo/individuando specifiche prescrizioni/limitazioni in merito alla realizzazione degli interventi ammessi in ragione dei relativi sottosistemi ambientali definiti nel PO; si procederà altresì, nell'ottica di un maggiore controllo sugli effetti delle trasformazioni ammesse dal PdR, eliminando il comma 6 dell'art. 9, limitando quindi la possibilità di utilizzo dei disposti del Piano di Recupero agli edifici che trovano specifico riferimento grafico nella Tavola n.4 "Tavola di individuazione delle schede del Patrimonio Edilizio Esistente Agricolo".

- per il punto 2 del parere della Regione - Si ritiene opportuno che il Rapporto Ambientale sia integrato con le valutazioni ambientali espresse dall'Ente al fine di migliorare il quadro generale del PDR.

5. Parere Asa SPA

Si prende atto del contributo dell'Ente e ritiene necessario che nella disciplina del PDR sia riportato quanto indicato dall'Ente.

6. Parere Comune di San Vincenzo

Si prende atto del contributo dell'Ente e ritiene utile il monitoraggio proposto al fine di verificare gli effetti del PDR in fase realizzativa. Tuttavia il termine proposto risulta eccessivo e poco attuabile sotto il profilo gestionale e sostanziale. Si rimanda al soggetto attuatore la definizione di un termine congruo per tale monitoraggio, che comunque dovrà essere indicato sia nella Disciplina del PDR sia nel Rapporto Ambientale.

DATO ATTO che a seguito del parere motivato sulla VAS suddetto, nella fase dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico le indicazioni riportate nel Parere Motivato saranno recepite nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 27 della L.R. n. 10/2010;

CONSIDERATO che il Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola è soggetto alla disciplina dell'art. 23 del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) volto alla conformazione dell'atto di governo del territorio, la Dichiarazione di Sintesi per la procedura di VAS ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 10/2010 farà parte dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.G.R. n. 5/R del 30/01/2020 "regolamento di attuazione dell'art. 104 della L.R. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche" non risultano necessarie né indagini geologiche, né sismiche né idrauliche, in quanto il Piano di Recupero in argomento non modifica le condizioni del deposito effettuato alla Regione Toscana - Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa nell'ambito della formazione del Piano Operativo Comunale (n. deposito 244 del 24/07/2018).



RILEVATO che ai sensi dell'art. 111 della L.R. n. 65/2014, sono pervenute n. 22 osservazioni nel termine dei 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola e n. 2 osservazione oltre il termine dei 30 (trenta) giorni previsto, che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di non esaminare.

VISTA la proposta di controdeduzioni indicata nell'allegato denominato "Controdeduzioni alle osservazioni pervenute" che riporta sinteticamente i contenuti delle osservazioni, nonché le proposte di controdeduzioni assunte per ciascuna, redatta in coerenza con gli obiettivi posti alla base del Piano di Recupero, al fine di garantire equità di trattamento alle osservazioni presentate;

VISTI gli elaborati del Piano di Recupero, modificati ed integrati a seguito delle risultanze assunte con l'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, presentati dai tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale e assunti al protocollo generale dell'Ente al n. 6819 del 22/04/2024 che vengano allegati alla delibera di cui fa parte anche la presente relazione ed di seguito elencati:

- Relazione Generale (stato modificato)
- Norme Tecniche di Attuazione (stato modificato e stato sovrapposto)
- Tavola n.4 Nord – Tavola di individuazione delle schede del Patrimonio Edilizio Esistente Agricolo
- Tavola n.4 Centro – Tavola di individuazione delle schede del Patrimonio Edilizio Esistente Agricolo
- Tavola n.4 Sud – Tavola di individuazione delle schede del Patrimonio Edilizio Esistente Agricolo

- Allegato A – Regesto della schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente Agricolo oggetto di censimento (stato modificato e stato sovrapposto)
- Allegato C – Schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente Agricolo – schede da 1a a 100a (stato modificato e stato sovrapposto)
- Allegato C – Schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente Agricolo – schede da 101a a 200a (stato modificato e stato sovrapposto)
- Allegato C – Schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente Agricolo – schede da 201a a 300a (stato modificato e stato sovrapposto)
- Allegato C – Schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente Agricolo – schede da 301a a 377a (stato modificato e stato sovrapposto)

RILEVATO che il Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola risulta costituito oltre che dagli elaborati sopraelencati, dagli ulteriori elaborati rimasti invariati facenti parte della deliberazione consiliare n. 30/2023 di adozione.

RILEVATO che le osservazioni e le conseguenti controdeduzioni nonché gli elaborati progettuali connessi sono state esaminate dalla IV Commissione Consiliare "Assetto del Territorio e Ambiente" nella seduta del 23/04/2024.

RILEVATO che il Garante dell'Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 65/2014, ha provveduto alla stesura di un rapporto in ordine al Piano di Recupero in questione e dei suoi contenuti e che lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

PRECISATO che con la deliberazione di cui fa parte la presente relazione viene/vengono:

- Approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione del Piano di Recupero in argomento con le motivazioni contenute nell'Allegato denominato "Controdeduzioni alle osservazioni pervenute" che riporta sinteticamente i contenuti delle osservazioni, nonché le proposte di controdeduzioni assunte per ciascuna;



- Approvati gli elaborati rivisti ed integrati relativi al Piano di Recupero, a seguito delle risultanze delle determinazioni assunte con l'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, presentati dai tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale e assunti al protocollo generale dell'Ente al n. 6819 del 22/04/2024;
- Dato atto che la definizione del processo di VAS e l'approvazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 è rinviata all'esito del procedimento di conformazione al PIT/PPR;
- Dato atto di trasmettere la delibera di approvazione in argomento alla Regione Toscana, al Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno e alla Provincia di Livorno al fine di richiedere la convocazione della Conferenza paesaggistica, per la conformazione degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 23 della disciplina del PIT/PPR nonché dell'art. 31 della L.R. n. 65/2014;
- Dato atto che l'efficacia del Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola è subordinata:
 - all'esito della Conferenza paesaggistica di cui all'art. 23 del PIT/PPR con le procedure di cui all'accordo sottoscritto tra MiBACT e Regione Toscana;
 - all'approvazione, dopo la conclusione della conferenza, in Consiglio Comunale;
 - alla pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

ATTESTA E CERTIFICA

- che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- che le proposte di Piano di Recupero si sono formate nel rispetto della L. R. n. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlata, nonché in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PIT della Regione Toscana e delle integrazioni al medesimo PIT con valenza di piano paesaggistico e del PTC della Provincia di Livorno e con i piani e programmi di settore vigenti;
- che sono stati acquisiti, prima dell'adozione dell'atto, tutti i pareri richiesti per legge;
- che per gli aspetti di coerenza interna ed esterna si rimanda ai documenti di valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica) ed alla Relazione del Piano di Recupero;
- che sono state rispettate le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, relative ai principi generali di cui alla L. R. n. 65/2014;
- che sono state rispettate le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III, relative al territorio rurale della L. R. n. 65/2014
- che sono state rispettate le disposizioni di cui al Titolo V e del relativo regolamento di attuazione.

Castagneto Carducci lì 23/04/2024

La Responsabile del Procedimento
Arch. Viola Valeri
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 82/2005)